

GRUPPO CONSILIARE AVS RADICI IN COMUNE.



COMUNE DI PESCARA Medaglia d'Oro al Merito Civile

PESCARA 09-09-2025

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale di Pescara

ORDINE DEL GIORNO

Inserimento della clausola di preventiva rimozione dei rifiuti nei contratti di affidamento di sfalcio delle aiuole e del verde pubblico, al fine di contrastare il fenomeno del "littering" e le conseguenze ambientali e legali derivanti dalla triturazione dei rifiuti.

PREMESSO CHE:

- L'abbandono di rifiuti da parte di ignoti è un flagello per l'ambiente e il decoro del territorio, rendendo le strade e le aree verdi un "pessimo biglietto da visita".
- I materiali dispersi si frammentano in microplastiche che contaminano campi coltivati, corsi d'acqua e la catena alimentare.
- Spesso si assiste a operazioni di sfalcio e trinciatura dell'erba che coinvolgono anche i rifiuti, creando un "desolante spettacolo di rifiuti tritati e sparsi ovunque".
- Questa situazione si verifica frequentemente anche in aree di verde pubblico come le aiuole e i giardinetti, dove le operazioni di sfalcio avvengono senza la preventiva raccolta dei rifiuti abbandonati o trasportati dagli agenti atmosferici.
- Per le aiuole e i giardinetti, la competenza esclusiva per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti è del Comune.

DATO CHE:

-
- Per l'art. 183.1.h TUA Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) una ditta che si aggiudica l'affidamento del servizio di trinciatura della vegetazione in un'area diventa da subito "detentore" dei rifiuti ivi giacenti. L'intervento di trinciatura, passando con mezzo meccanico su aree in cui insistono rifiuti, di fatto "cambia la natura dei rifiuti".
- I rifiuti, da oggetti abbandonati, si trasformano in una miscela di residui vegetali e frammenti vari (plastica, carta, metallo, ecc.), non più tecnicamente separabili dall'erba una volta tritati.
- Questo cambiamento aumenta la dispersione ambientale (a causa del vento o della pioggia), l'ossidazione e la maggiore infiammabilità, con rischio accresciuto di incendi.

- La condotta di triturazione di rifiuti già abbandonati, con successiva miscelazione dei frammenti con il materiale vegetale tritato, individua il soggetto che la esegue come "nuovo produttore" di rifiuti (art. 183.2.f TUA).
- Il produttore e il detentore dei rifiuti sono soggetti a tutte le responsabilità nella gestione dei rifiuti elencate dall'art. 188 TUA.
- La mancata predisposizione di misure mirate alla raccolta, al deposito temporaneo controllato o la mancata rimozione del materiale configura il reato di deposito incontrollato o abbandono del materiale, in violazione dell'art. 192.1 TUA.
- Un esempio di attività di polizia giudiziaria in Provincia di Grosseto ha coinvolto l'ente proprietario e due ditte private (una per lo svuotamento dei cestini, l'altra per lo sfalcio), segnalati all'Autorità Giudiziaria per aver trinciato erba e rifiuti abbandonati, e ammessi a estinguere il reato di gestione illecita di rifiuti in sede amministrativa.
- Il fenomeno dello "littering" (dispersione dei rifiuti) conseguente allo sfalcio senza preventiva pulizia implementa lo "sporco di fondo" che caratterizza la città, a cui la gente tende ad abituarsi, essendo un fenomeno lento e subdolo.

CONSIDERATO CHE:

- È di fondamentale importanza tutelare l'ambiente e il decoro urbano, prevenendo la diffusione di microplastiche e altri frammenti di rifiuto.
- Evitare la triturazione dei rifiuti insieme all'erba è essenziale per non rendere irrecuperabile il materiale e per non aggravare lo stato di degrado.
- È necessario prevenire l'insorgere di responsabilità legali e penali per il Comune e per le ditte affidatarie, come previsto dal TUA, agendo proattivamente.
- L'introduzione di una clausola specifica nei contratti di appalto per lo sfalcio può garantire il rispetto delle normative ambientali e la salvaguardia del territorio.

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA:

1. Ad adottare ogni misura utile affinché nei futuri contratti di affidamento dei servizi di sfalcio dell'erba e manutenzione delle aiuole, nonché di tutte le aree di verde pubblico di competenza comunale, sia esplicitamente prevista e resa obbligatoria la **preventiva rimozione e la corretta raccolta di tutti i rifiuti abbandonati** presenti nelle aree oggetto dell'intervento, prima dell'inizio delle operazioni di sfalcio o trinciatura.
2. A definire procedure chiare e protocolli operativi per la gestione e lo smaltimento di tali rifiuti raccolti, assicurandone il corretto avvio a recupero o smaltimento, conformemente alla normativa vigente.
3. A prevedere adeguate forme di controllo e monitoraggio sull'esecuzione di tale clausola da parte delle ditte affidatarie, includendo eventuali penali in caso di inosservanza.
4. Ad informare la cittadinanza sull'importanza di non abbandonare rifiuti e sull'impegno dell'Amministrazione nel mantenere pulite e decorose le aree verdi.

Foto effettuate dopo lo sfalcio nelle aiuole zona Tribunale





